

*Conferenza Episcopale Italiana
Servizio Nazionale per la tutela dei minori
14 marzo 2024*

**«Lo sguardo che custodisce.
Un'alleanza educativa per la vita che cresce»**

ASPETTI DI DIRITTO CIVILE E PENALE

*Avv. Arianna Dutto
20121 Milano • p.zza Castello n. 1
avv.dutto.lex@gmail.com*

Sommario

- ❖ *Il concetto di tutela dei minori*
- ❖ *La responsabilità civile*
- ❖ *La responsabilità penale*
- ❖ *Le cosiddette «buone prassi»*
- ❖ *Gli strumenti operativi*

Il concetto di tutela dei minori

Obiettivo del corso formativo è quello di fornire agli *Insegnanti di Religione* le competenze di base per

- gestire - in ottica **riparativa** - situazioni di rischio per l'integrità fisica, morale, culturale e religiosa dei minori;
- riconoscere tempestivamente - in ottica **preventiva** - eventuali indici di potenziale pregiudizio per i minori;

al fine di **promuovere la diffusione** in tutti gli ambienti scolastici di una vera e propria **cultura dei diritti dei minori** e, segnatamente, della vita, della dignità e della libertà di ciascun alunno, in consonanza ai principi della scuola cattolica.

La responsabilità civile

- *istituti principali* -
- *casistica giurisprudenziale* -

Responsabilità civile

In generale, per **responsabilità civile** si intende la *situazione giuridica* in base alla quale una persona è chiamata a risarcire il danno cagionato *direttamente* o *indirettamente* ad un'altra persona.

La scuola, quale istituzione finalizzata all'educazione dei minori nei termini esposti, deve presentarsi come un ambiente incentrato sul principio universalmente riconosciuto del «**non fare alcun male**», **neminem laedere**, **non cagionare un danno ingiusto**.

A seconda del caso, la responsabilità *civile* dell'*Insegnante* può essere:

- **extracontrattuale** (violazione del principio del *neminem laedere* ex artt. 2043 ss. c.c.)
- **contrattuale** (inadempimento di un'obbligazione assunta, ex artt. 1218 ss. c.c.).

Art. 2043 del Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Presupposti:

- il fatto (comportamento umano o fatto materiale);
- l'illiceità del fatto;
- l'imputabilità del fatto al danneggiante;
- il dolo (intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che la stessa può causare il danno) o la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) del danneggiante;
- il nesso causale tra fatto e danno;
- il danno.

Art. 2047 del Codice Civile
Danno cagionato dall'incapace

«In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità»

La responsabilità del sorvegliante per il fatto illecito dell'incapace **(art. 2047 c.c.)**

Presupposti:

- la commissione di un *fatto illecito* che abbia cagionato *ad altri* un *danno ingiusto*, del quale l'autore non è chiamato a rispondere perché **incapace di intendere o volere**;
- l'esistenza di un soggetto «**tenuto alla sorveglianza**» dell'incapace;
- la responsabilità del «sorvegliante» *non si aggiunge* a quella dell'incapace.

Il dovere di vigilanza spetta per legge (tra l'altro) all'*Insegnante* **per tutto il tempo** il cui il minore incapace di intendere o di volere gli è affidato per ragioni di educazione, istruzione, custodia, cura, e così via.

Art. 2048 del Codice Civile

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

«Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

*I **precettori e coloro che insegnano** un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro **allievi** e apprendisti nel tempo in cui sono **sotto la loro vigilanza**.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto **se provano di non avere potuto impedire il fatto**»*

La responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (art. 2048 c.c.)

Presupposti:

- «*precettori e coloro che insegnano*» sono coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di istruzione;
- la responsabilità dell'*Insegnante* è limitata agli illeciti commessi dagli allievi *nel periodo* in cui essi sono sotto la sua sorveglianza (lezioni, gite, *et similia*, fino alla *riconsegna* ai genitori);
- la responsabilità dell'*Insegnante* *si aggiunge, in via solidale*, a quella del minore, chiamato a rispondere del fatto proprio perché **capace di intendere e di volere**, nonché a quella dei genitori, chiamati a rispondere *ex art. 2048*, primo comma, c.c., dell'illecito dei figli qualora lo stesso sia la conseguenza della inadeguatezza dell'educazione loro impartita.

Responsabilità civile extracontrattuale

Il requisito dell'imputabilità (capacità di intendere e di volere) distingue l'art. 2048 c.c. dal precedente art. 2047 c.c.

Gli artt. 2047 e 2048 c.c. presuppongono la sussistenza di una **presunzione di colpa**: è l'*Insegnante* a dover fornire la prova liberatoria di «*non aver potuto impedire il fatto*».

La «*prova liberatoria*» che l'*Insegnante* deve fornire non si limita, generalmente, alla dimostrazione di aver agito senza colpa. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato l'*Insegnante* deve provare di aver adottato e applicato **tutte le cautele e tutte le misure** ordinariamente e normalmente appropriate e idonee in relazione al *contesto* entro il quale è maturato l'atto dannoso e, dunque, allo stato e alle condizioni del minore autore dell'illecito, alle circostanze di tempo e di luogo, all'ambiente, al pericolo concreto, alla professionalità del sorvegliante.

Responsabilità civile extracontrattuale - casistica giurisprudenziale

Cassazione Civile, sez. III, ordinanza del 09.05.2018 - 10.04.2019 n. 9983

«In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) **che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.** Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre **spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.** (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva **escluso** la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica **sotto il controllo dell'insegnante**, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco)»

Cassazione Civile, sez. III, sentenza del 18.09.2015 - 13.11.2015 n. 23202

*«In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, **non è sufficiente**, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa **ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi**. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte d'Appello - in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno - avesse omissis di verificare l'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare)»*

Cassazione Civile, sez. VI - 3, ordinanza del 11.05.2022 - 05.07.2022 n. 21255

*«La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, **ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni**, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, **sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici.** (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità della scuola per l'infortunio occorso, giocando a pallacanestro durante il cambio dell'ora al termine della lezione di educazione fisica, ad un alunno esonerato dal parteciparvi, **omettendo di verificare la presenza dell'insegnante o di altro rappresentante della struttura scolastica, in grado di far rispettare - anche durante l'intervallo tra un'ora e l'altra - il divieto conseguente al suddetto esonero**)»*

Cassazione Civile, sez. III, sentenza del 16.02.2011 - 30.03.2011 n. 7247

«Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2047 c.c., il giudice deve accertare se il comportamento dell'incapace sia oggettivamente antigiuridico e se esso sia stato causativo del danno lamentato. Solo se si ravvisa detta antigiuridicità del comportamento dell'incapace, per effetto della presunzione disposta dall'art. 2047 c.c., sussiste la responsabilità del soggetto, cui è affidata la sorveglianza dell'incapace, salva la prova liberatoria. Nel caso di specie, si è negato il requisito dell'ingiustizia del danno in un caso in cui l'evento lesivo si era verificato durante una partita di pallone, nel normale contesto di un'azione di gioco, così che non vi era volontà di ledere»

Tribunale di Roma, sez. II, sentenza del 30.06.2021 n. 11249

«[...] la presenza anche di una sola doglianza da parte degli studenti, all'inizio dell'anno scolastico, circa le "abitudini" invalse tra i compagni imponeva un obbligo di stringente sorveglianza da parte degli insegnanti, allo scopo di adottare tutte le misure idonee a prevenire simili condotte, anche alla luce della giovane età degli studenti coinvolti (alunni di terza media). [...]

Nel caso di specie non è stata fornita la prova liberatoria [ai sensi dell'art. 2048 c.c.], in quanto, pur essendo noto al corpo docente il fatto che gli alunni della struttura scolastica fossero dediti a giochi potenzialmente pericolosi, non sono state comunque adottate misure organizzative idonee a prevenire il danno subito da G.C.»

- nel caso *de quo* il minore ha lamentato di essere vittima di atti di bullismo

Art. 1218 del Codice Civile - Responsabilità del debitore

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

Art. 1175 del Codice Civile - Comportamento secondo correttezza

«Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»

Art. 1375 del Codice Civile - Esecuzione di buona fede

«Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede»

Presupposti della responsabilità **contrattuale**:

- accoglimento della domanda di iscrizione;
 - conseguente ammissione dell'allievo a scuola.
-
- ✓ In forza del *vincolo negoziale* la scuola ha l'obbligo di **vigilare** sulla sicurezza e sull'incolumità dei minori, per tutto il tempo in cui i predetti fruiscono della prestazione scolastica, *in tutte le sue espressioni*.
 - ✓ La scuola è pertanto chiamata ad assumere **ogni misura e cautela necessaria** a impedire che il minore cagioni un danno *a se stesso* all'interno della struttura e nelle immediate pertinenze che la stessa custodisce (ad esempio, il cortile).

Cassazione Civile, sez. VI - 3, sentenza del 11.12.2014 - 16.02.2015 n. 3081

«Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante»

Cassazione Civile, sez. III, sentenza del 01.03.2010 - 26.04.2010 n. 9906

«La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante per i danni che il minore abbia cagionato a se stesso hanno natura contrattuale, ex art. 1218 c.c., in virtù del rapporto negoziale che si instaura con l'istituto e del contatto sociale, con la conseguenza che l'attore dovrà solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile (nella specie, una maestra di asilo era stata ritenuta responsabile per i danni occorsi ad un bambino in bagno, essendosi allontanata senza affidare il piccolo ad un'ulteriore custodia). [...]».

Sintetizzando, l'obbligo di vigilanza:

- ha inizio con l'**affidamento** del minore alla scuola e termina con l'uscita da scuola, generalmente con l'atto di *riconsegna*;
- si estende a *tutte* le attività scolastiche (*i.e.* ricreazione, viaggi di istruzione, uscite didattiche, *et similia*);
- il grado di responsabilità dell'*Insegnante* è **proporzionale all'età** del minore;
- se l'*Insegnante*, valutate tutte le circostanze concrete del caso, reputa che il minore si trovi in una situazione **non del tutto priva di rischi**, non deve *per nessun motivo* lasciarlo privo di vigilanza;
- nel **bilanciamento dei valori**, la tutela della incolumità del minore prevale sempre sulla didattica.

L'articolo 61 della legge 11.07.1980 n. 312, con riferimento ai danni cagionati a terzi da alunni di *scuola statale* (materna, elementare, secondaria e artistica), nei casi di omessa o carente vigilanza sugli stessi da parte (tra l'altro) dell'*Insegnante*, ha disposto che la persona danneggiata può esercitare l'azione risarcitoria **solo nei confronti dello Stato** (Ministero dell'Istruzione) e non anche direttamente nei confronti del soggetto al quale è imputabile la *culpa in vigilando*.

Nel caso in cui lo Stato risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di **dolo e colpa grave**.

La responsabilità penale

- *istituti principali* -
- *casistica giurisprudenziale* -
- *l'obbligo di denuncia* -

Responsabilità penale

La **responsabilità penale** consegue all'accertamento *oltre ogni ragionevole dubbio* della commissione da parte di una persona di condotte che configurano, ai sensi del Codice Penale o di altre norme penali, un **reato** e, segnatamente, un delitto o una contravvenzione.

La commissione di un reato determina una conseguenza **sanzionatoria** (reclusione, multa, pene accessorie, e così via, ai sensi degli artt. 17 ss. c.p.) e un **obbligo risarcitorio e/o restitutorio** (art. 185 c.p.).

La responsabilità penale è **personale** (art. 27 della Costituzione).

Cardine del diritto penale è il **principio di colpevolezza**: *nullum crimen, nulla poena sine culpa*.

Art. 85 del Codice Penale - Capacità d'intendere e di volere

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere»

Art. 97 del Codice Penale - Minore degli anni quattordici

«Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni»

Art. 98 c.p. del Codice Penale - Minore degli anni diciotto

«È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. [...]»

Il concetto di abuso

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'**abuso** o il **maltrattamento** sui minori (*child abuse*) è integrato da «*tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere*» [1][2]

[1] *Report of the consultation on child abuse prevention, 29 - 31 March 1999*. Geneva, World Health Organization, 1999 (document WHO/HSC/PVI/99.1).

[2] Krug EG et al., eds. *World report on violence and health*. Geneva, World Health Organization, 2002.

Il concetto di abuso

Il *Rapporto su violenza e salute* e la *Consultazione del World Health Organization* sulla prevenzione dell'abuso sui minori distinguono quattro tipi di maltrattamento:

- abuso fisico;
- abuso sessuale;
- abuso affettivo e psicologico;
- incuria (devianza nella cura della persona).

Ogni forma di abuso è caratterizzata:

- da una **asimmetria relazionale** tra l'agente e la vittima e da un conseguente **differenziale di potere** tra i due, per effetto dei quali il soggetto passivo si trova in una condizione di *assenza o diminuzione della capacità di resistere* agli stimoli esterni e, in particolare, a eventuali offese alla sua persona;
- dal doloso **sfruttamento** dello stato di inferiorità fisica e/o psichica della vittima da parte dell'agente, mediante un **utilizzo distorto del proprio potere**.

Elenco esemplificativo di fattispecie abusanti che possono ledere o mettere in pericolo i minori

art. 571 c.p. - abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

art. 572 c.p. - maltrattamenti contro familiari e conviventi

art. 581 c.p. - percosse

art. 582 c.p. - lesione personale

art. 591 c.p. - abbandono di persone minori o incapaci

[art. 594 c.p. - ingiuria (cf. artt 1 ss. del d.lgs. 15.1.2016 n. 7 che ha depenalizzato tale fattispecie, che oggi integra un illecito civile)]

art. 595 c.p. - diffamazione

art. 600 c.p. - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 600 *bis* c.p. - prostituzione minorile

art. 600 *ter* c.p. - pornografia minorile

Responsabilità penale

art. 600 *quater* c.p. - detenzione o accesso a materiale pornografico

art. 600 *quater.1.* c.p. - pornografia virtuale

art. 600 *quinquies* c.p. - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

art. 600 *octies* c.p. - impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio

art. 601 c.p. - tratta di persone

art. 609 c.p. - perquisizione e ispezione personali arbitrarie

art. 609 *bis* e art. 609 *ter* c.p. - violenza sessuale, anche aggravata

art. 609 *quater* - atti sessuali con minorenni

art. 609 *quinquies* c.p. - corruzione di minorenni

art. 609 *octies* c.p. - violenza sessuale di gruppo

art. 609 *undecies* c.p. - adescamento di minorenni

art. 610 c.p. - violenza privata

Responsabilità penale

art. 612 c.p. - minaccia

art. 612 *bis* c.p. - atti persecutori

art. 612 *ter* c.p. - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

art. 527 c.p. - atti osceni

art. 660 c.p. - molestia o disturbo alle persone

Per «**bullismo**» si intende un'ampia ed eterogenea serie di condotte connotate da sopraffazione e dalla volontà di intimorire e prevaricare la vittima, generalmente poste in essere da più persone (per lo più di giovane età) nei confronti di una persona individuata come «bersaglio» di atti violenti, intimidatori, offensivi.

«**Cyberbullismo**»: fusione della parola *bullying* con la parola *cyberspace* (spazio virtuale).

- legge 29.05.2017 n. 71 - *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza del 14.06.2012 - 10.09.2012 n. 34492

«Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna di un insegnante che aveva costretto un alunno a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase "sono un deficiente")»

Cassazione Penale, sez. III, sentenza del 18.09.2019 - 23.10.2019 n. 43423

*«In tema di reati sessuali, il **bacio sulla guancia**, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, **configura violenza sessuale**, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del **contesto** ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva confermato la condanna di un **professore** che, all'interno della scuola, aveva abbracciato da dietro un'alunna, baciandola sulla guancia, dopo aver provato a farlo sulla bocca)»*

Responsabilità penale



L'Insegnante è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei Minori allo stesso affidati

azione
fare
(condotta attiva)

può essere responsabile

omissione
non fare
(condotta omissiva)

Responsabilità penale quale autore del reato nei confronti dei minori

Responsabilità penale per non aver impedito la realizzazione di un evento offensivo nei confronti dei minori, avendo l'obbligo giuridico di impedirlo e la relativa consapevolezza

**Reato
commissivo
*mediante
omissione***

Ai sensi dell'art. 40 capoverso del Codice Penale, rubricato «*Rapporto di causalità*», «*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*»

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

L'art. 40 cpv c.p. impone l'obbligo di impedire l'evento offensivo al soggetto «*che [...] ha l'obbligo giuridico di impedire*» detto evento.

Tale obbligo di intervento non sussiste, indistintamente, nei confronti del *quisque de populo*, ma solo di **determinati soggetti** indicati **espressamente dalla legge**: «*in tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento*» (Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 21.05.1998 n. 8217).

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

L'obbligo di protezione e sorveglianza nei confronti di un minore – *diverso* dall'obbligo di denuncia – si estrinseca (anche) nell'**obbligo dell'Insegnante di vigilare sull'incolumità dei minori per il tempo** in cui ne ha l'*affidamento*.

Come testé esposto, l'obbligo discende primariamente dal contratto stipulato (anche verbalmente) di sorveglianza, affidamento ed educazione. Al di fuori del contratto, detto obbligo può sorgere dall'art. 2043 del Codice Civile, che prescrive di non cagionare danni ingiusti.

La latitudine dell'obbligo di vigilanza si estende altresì alle attività non propriamente scolastiche, che configurano un *prolungamento* della custodia degli alunni, anche oltre l'orario scolastico (*i.e.* riconsegna all'uscita, visite d'istruzione).

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

Occorre domandarsi: se l'*Insegnante* avesse serbato un corretto adempimento dell'obbligo di vigilanza, l'evento, con quelle precise modalità fattuali esecutive, si sarebbe ugualmente verificato?

In caso di risposta affermativa, non sussiste il nesso di causalità e l'*Insegnante* è esente da responsabilità penale; in caso di risposta negativa, l'*Insegnante* è penalmente responsabile.

Si tratta di un **giudizio predittivo** che impone l'accertamento delle concrete modalità esecutive causa dell'evento, come storicamente verificatosi (**giudizio esplicativo**) e l'individuazione di **quale** dovesse ritenersi il comportamento osservante dell'obbligo di vigilanza che sarebbe rimasto inadempito.

L'obbligo di protezione e vigilanza nei confronti dei minori

L'art. 40 cpv c.p. prescrive un generico obbligo di impedire l'evento, **nulla disponendo riguardo alle modalità** di intervento a tal fine richieste o necessarie.

Cassazione Penale, sez. III, sentenza del 27.04.2007 - 22.05.2007 n. 19739

*«In tema di reati contro la libertà sessuale commessi in danno di minori, grava su ciascun genitore l'onere di adoperarsi onde impedire l'evento, stante l'**obbligo di protezione** del minore, configurandosi in difetto il concorso nel reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la responsabilità della madre della minore per gli atti di violenza posti in essere dal coniuge, e **dalla stessa conosciuti, per non avere posto in essere interventi idonei a fare cessare l'attività delittuosa**, fra i quali rientra la denuncia dell'autore del reato)»*

L'elemento psicologico dell'art. 40 cpv c.p.

Cass. Pen., sez. III, sentenza del 09.04.1997 - 26.06.1997 n. 6208

«Anche per i reati imputati ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò, volendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere)»

Responsabilità penale - casistica giurisprudenziale

Cassazione Penale, sez. VI, sentenza del 28.04.2022 - 20.07.2022 n. 28613

La Suprema Corte ha confermato i principi espressi dal Giudice di secondo grado:

*«In particolare, all'imputato era stato addebitato di aver **concorso moralmente con l'educatrice C.M., autrice materiale delle condotte**, nel maltrattare vari minori di un asilo nido, agli stessi affidati [...], nonché nel cagionare ad alcuni di essi lesioni personali [...] e nell'aver privato alcuni dei minori della libertà personale. [...]*

*Secondo il primo Giudice, risultavano ampiamente provati nella loro materialità i fatti ascritti alla C. e veniva a delinearsi una **posizione di garanzia in capo a tutti i soggetti** che materialmente si erano occupati nella struttura della cura dei bambini (in forza della delega insita nel contratto di affidamento stipulato dai genitori), volta a garantirne principalmente la incolumità fisica e l'integrità psichica - stante la loro pressoché totale vulnerabilità e incapacità di provvedere a se stessi - contro aggressioni provenienti da fonti esterne e anche dagli altri titolari della posizione di garanzia. Come si legge nella sentenza, **ogni adulto autorizzato ad operare all'interno dell'asilo - nido per l'accudimento dei bambini era nella possibilità di impedire gli eventi lesivi** che in concreto si verificarono in danno dei minori ad opera della C.».*

Cassazione Penale, sez. IV, sentenza del 18.04.2013 - 04.06.2013 n. 24165

«In tema di omicidio colposo, rispondono della morte per annegamento di un minore sia l'educatrice addetta all'accompagnamento dello stesso, la quale, in violazione del dovere di costante vigilanza, si sia allontanata dalla piscina per attendere momentaneamente alle esigenze di altro minore facente parte del gruppo affidatole, omettendo la cautela di farlo uscire dall'acqua, sia l'«assistente bagnanti» dell'impianto sportivo, che, con inosservanza di doverose regole di accortezza comportamentale, non si sia posizionata adeguatamente per tenere sotto controllo tutta l'area sottoposta alla sua vigilanza, non accorgendosi, pertanto, del malore della vittima»

Cassazione Penale, sez. IV, sentenza del 23.02.2010 - 07.05.2010 n. 17574

«La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo. (Fattispecie relativa all'investimento mortale di un alunno di prima media accaduto all'uscita dall'istituto scolastico ad opera di un autobus transitante sulla pubblica via, in cui la preside e l'insegnante dell'ultima ora di lezione erano state assolte in grado di appello dal reato di omicidio colposo, perché ritenute non sussistenti le rispettive posizioni di garanzia. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza)»

Responsabilità penale - casistica giurisprudenziale

Cassazione Penale, sez. IV, sentenza del 08.10.2003 - 21.01.2004 n. 1484

«Il soggetto che abbia volontariamente assunto il compito di condurre a casa da scuola, con il proprio autoveicolo, un minore non ancora in grado di badare adeguatamente a se stesso deve ritenersi per ciò stesso investito - indipendentemente dalla circostanza che trattisi di trasporto gratuito a titolo di cortesia - di una posizione di garanzia (potendo questa avere una fonte normativa anche di natura privatistica), la cui cessazione postula non soltanto l'esaurimento dell'attività di trasporto, con la discesa della persona trasportata dal veicolo, ma anche il raggiungimento, per la stessa persona, di una situazione di sicurezza quale può realizzarsi mediante la sua collocazione in ambiente protetto ovvero mediante la sua consegna a persone idonee a proseguire l'attività di tutela della sua incolumità. (Nella specie in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità, a titolo di omicidio colposo, di soggetto il quale, avendo accompagnato fino al luogo di destinazione una minore di poco meno di 12 anni, l'aveva però lasciata senza sorveglianza all'atto in cui la medesima, discesa dal veicolo, doveva effettuare un pericoloso attraversamento della sede stradale, nel corso del quale era stata investita, con esito mortale, da un altro veicolo)»

Cassazione Penale, sez. III, sentenza del 12.05.2010 - 21.07.2010 n. 28701

«La responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. (Fattispecie in cui la Corte, nell'accogliere il ricorso del P.G., ha ritenuto configurabile, a carico del Rettore di una comunità di accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimento dell'evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabile dell'annesso convitto)»

L'obbligo di denuncia

La **denuncia** è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato perseguibile d'ufficio al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 331 c.p.p. dispone che: «[...] *i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, **nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio**, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. [...]*».

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

*«Il pubblico ufficiale, il quale **omette o ritarda** di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia **nell'esercizio o a causa** delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.*

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa».

L'analoga condotta tenuta dall'incaricato di pubblico servizio è invece punita «con la multa fino a euro 103» (art. 362 c.p.).

L'obbligo di denuncia

Ai sensi dell'articolo 357 c.p., «sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi».

La nozione di **incaricato di pubblico servizio** identifica, invece, chi pur non essendo un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale qualifica (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità. Come si legge nell'art. 358 c.p., infatti, «sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

L'obbligo di denuncia

Secondo consolidata giurisprudenza, l'**Insegnante** presso un istituto pubblico o privato riveste la qualifica di pubblico ufficiale:

«[...] ai soggetti che dirigono o svolgono attività di insegnamento quali professori, nelle scuole suddette, siano esse legalmente riconosciute o pareggiate, spetta la qualifica di pubblico ufficiale, considerato che l'insegnamento impartito in dette scuole – in cui consegue il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti – si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione in concorrenza con l'insegnamento pubblico» (ex multis, cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza del 13.01.1999 n. 3004).

L'obbligo di denuncia

Se l'*Insegnante* apprende, *nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio*, una notizia di un reato perseguibile d'ufficio, si deve rivolgere alla Procura della Repubblica o alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, *et similia*) per presentare denuncia.

Se l'*Insegnante* non dispone di evidenze in ordine alla commissione del reato, ma ha **meri sospetti** (*i.e.* dall'osservazione delle condizioni fisiche e/o psichiche del minore), potrà rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi Sociali o ai Consulenti, i quali espletteranno le indagini di loro spettanza per acquisire ulteriori elementi.

L'obbligo di denuncia **non presuppone in capo al denunciante la certezza** della commissione del reato e/o della responsabilità penale dell'accusato (in tal senso, l'art. 331 c.p. dispone che detto obbligo sussiste anche quando non sia individuato il soggetto al quale il reato è attribuito).

Qualora l'*Insegnante* dichiari nella denuncia, in buona fede e secondo verità, circostanze apprese o fatti oggettivamente accaduti, tale condotta non potrà integrare il reato di calunnia, in quanto insussistente la consapevolezza dell'eventuale innocenza dell'incolpato. Qualora, invece, le accuse riferite fossero false e l'*Insegnante* fosse a conoscenza dell'innocenza dell'incolpato (e, conseguentemente, della falsità della denuncia), tale comportamento potrebbe integrare il reato di calunnia.

Le cosiddette «*buone prassi*»

«*Buone prassi*» intese come modalità di azione incentrate sulla tutela dei minori, ponendo i minori *al centro* e valorizzando la *corresponsabilità* della comunità scolastica educante anche mediante la formazione di tutti gli *Insegnanti*.

Principi cardine del comportamento dell'*Insegnante* che svolge la propria funzione secondo *leges artis*:

- avere chiaro il *ruolo e i doveri* dell'*Insegnante*: elevato profilo personale e professionale, figura educante; non è l'amico/a o il padre/la madre del minore;
- agire sempre nell'*interesse prioritario* del minore;
- domandarsi sempre se l'azione o l'omissione che si sta per compiere risponde alle superiori *esigenze educative* del minore;
- rispettare le *distanze relazionali* in base al contesto concreto;
- per quanto possibile, operare in *trasparenza*, agli occhi degli altri adulti e minori;
- *intervenire* sempre in caso di sospetta o accertata situazione di rischio e/o pregiudizio;
- *informare* sempre i genitori (a eccezione del caso in cui gli stessi siano i potenziali danneggianti del minore).

**Il benessere
del minore al
CENTRO
di tutti gli
interessi**

Si richiama il dovere di vigilanza, in particolare, sui seguenti aspetti:

- utilizzo di un *linguaggio* e di *modalità relazionali* appropriati e rispettosi;
- utilizzo di *metodi educativi* rispettosi;
- rispetto della *distanza relazionale*;
- *autorizzazione* da parte dei genitori (segnatamente per fotografie, chat, viaggi di istruzione, *et similia*);
- utilizzo degli *strumenti tecnologici*;
- *sicurezza* degli ambienti e degli spazi;
- rispetto della *legalità* (e conseguente dovere di intervento qualora sia percepita una qualsiasi forma di illegalità *a scuola*, come furti, spaccio di sostanze stupefacenti, risse, estorsioni, *et similia*).

Le cosiddette «buone prassi»

Esempi di comportamenti indicatori di potenziali rischi e/o pregiudizi:

- assunzione di comportamenti *illeciti* o anche solo *irrispettosi*, comunque idonei a *causare* nel minore dolore, *disagio*, imbarazzo, ambiguità, in particolare (ma non solo) riguardo alla sfera sessuale ed emotiva (*i.e.* il ricatto affettivo, l'umiliazione);
- promessa o consegna di denaro, regalie o altra utilità al minore;
- *sostituzione* in azioni di cura della persona (*i.e.* lavarsi, cambiarsi) che il minore è in grado di compiere da solo;
- dialoghi *sessualmente connotati*, anche mediante mezzi di comunicazione o in contesti scherzosi;
- assunzione di condotte che possono costituire un *esempio negativo* per i minori;
- realizzazione di *contatti fisici* con minori *non necessari*, anche se per gioco;
- realizzazione di *contatti sessuali* con minori, nemmeno se da essi ricercati e voluti;
- creazione di un *rappporto di esclusività* con il minore;
- richiesta al minore di mantenere un segreto;
- *discriminazione* di un minore o di un gruppo di minori;

Le cosiddette «buone prassi»

- *abbandono* di un minore in una situazione potenzialmente pericolosa;
- approfittamento della *asimmetria relazionale* per promuovere forme di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- assunzione da parte dei minori di comportamenti illegali, abusivi, irrispettosi (*i.e.* bullismo, *cyberbullismo*, cessione di sostanze stupefacenti);
- utilizzo di mezzi di correzione non consentiti;
- condivisione con il minore di spazi inadeguati e/o riservati e/o non trasparenti;
- contatti personali, telefonici o telematici con il minore in ambito extrascolastico o per finalità non pertinenti;
- consigli inappropriati e devianti.

Nel caso di **particolari situazioni** in cui sia **necessaria** un'interazione fisica con il minore (*i.e.* l'infante deve essere cambiato, accompagnato nei bagni, in caso di infortuni o malori), è raccomandabile la presenza congiunta di almeno due educatori, se possibile uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. È altresì consigliabile che sia l'educatore del medesimo sesso del minore a porre in essere il necessario e indispensabile contatto fisico, avendo sempre cura di evitare il tocco delle zone erogene. Se necessario, coinvolgere i genitori e il personale specializzato (ad esempio, il Pronto Soccorso in caso di infortunio).

Gli strumenti operativi

*In concreto, cosa fare
per tutelare il minore?*

Cosa fare

In ottica **PREVENTIVA**:

- **percepire** eventuali segnali di potenziale rischio e/o pregiudizio per i minori;
- **insegnare** ai minori *come riconoscere* ciò che è rispettoso (lecito) della loro persona e ciò che non lo è (illecito) e *come chiede aiuto* in caso di necessità.

Azioni di **prevenzione generale**:

- *valorizzare* ciascun minore e promuovere la *fiducia* del minore nell'adulto qualificato (genitori, insegnanti, pediatra, *et similia*), a seconda dell'età;
- spiegare ai minori che *nessuno* (né un adulto, né un minore, né in ambito familiare, scolastico o altrove) può comportarsi in un modo da causare loro sofferenza (fisica o psichica) o anche solo disagio, imbarazzo, ambiguità;
- promuovere con i minori *dialoghi* sui potenziali rischi e pregiudizi (ciò che arreca loro bene e ciò che arreca loro male) e sui loro diritti (cosa è accettabile e giusto, cosa non è accettabile ed è ingiusto), a seconda dell'età;
- *invitare* e *incoraggiare* i minori a esternare qualsiasi forma di sofferenza, disagio, imbarazzo, ambiguità (banalmente: qualsiasi cosa li faccia sentire *male* o *a disagio*).

Cosa fare

In ottica **RIPARATIVA**:

gestione delle situazioni di rischio e/o di accertato pregiudizio per l'integrità fisica, morale, culturale e religiosa dei minori (anche in caso di mero sospetto)

- racconto reso direttamente dal minore interessato;
- racconto reso da minori possibili testimoni, diversi dal minore interessato;
- racconto reso da altri Insegnanti o educatori o da genitori;
- percezione diretta (*i.e.* assistere direttamente alla condotta rischiosa o pericolosa)

**Come può
emergere il
pericolo o il
pregiudizio?**

COSA FARE

- *ascoltare, accogliere e accompagnare* il minore, eventualmente anche con il supporto di esperti;
- nell'accogliere il racconto, garantire un clima *non giudicante* e non innescare allarmismi;
- *rassicurare* il minore comunicandogli che sarà fatto tutto il possibile per aiutarlo;
- rivolgere al minore *solo domande aperte e utili per acquisire le informazioni essenziali* (chi, cosa ha fatto, quando, dove, quante volte), se strettamente necessario;

Cosa fare

- adempiere alle *procedure interne*;
- *informare i genitori* o gli esercenti la responsabilità genitoriale di tutti i minori coinvolti (anche solo in via potenziale), a eccezione nel caso di conflitto di interessi (ad esempio, si sospetta che il minore sia persona offesa di maltrattamenti in famiglia);
- adempiere all'*obbligo di denuncia* nei casi previsti dalla legge;
- *informare gli enti pubblici* preposti alla tutela dei minori (*i.e.* assistenti sociali, Tribunale per i Minorenni...), se necessario;
- proteggere e tutelare i minori, *in primis impedendo l'eventuale reiterazione* degli illeciti (garantire un ambiente sicuro);
- collaborare con l'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti;
- rispettare la *riservatezza* di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo;
- agire con prudenza e avendo cura di non ledere la buona fama di alcuno;
- agire in modo *proporzionato e ragionevole* rispetto al caso concreto (nel dubbio, prediligere l'intervento maggiormente tutelante per il minore);
- giustizia e verità.

COSA NON FARE

- non restare inerti, senza far nulla. Anche l'omissione – cioè il non fare quando la legge chiede di fare – può essere fonte di responsabilità;
- non promuovere «indagini» per accertare personalmente fatti ed eventuali responsabilità;
- non rivolgere ai minori coinvolti domande sui presunti fatti, in specie se di tenore suggestivo;
- non ingenerare il cosiddetto «contagio dichiarativo»;
- non promuovere e/o sostenere a priori una «posizione»: non spetta all'*Insegnante* accertare fatti ed eventuali responsabilità;
- non promettere al minore che il colloquio resterà un «segreto»;
- non diffondere indistintamente le informazioni sul caso: occorre dividerle con i soli soggetti interessati e deputati alla tutela dei minori coinvolti.

*Grazie
per l'attenzione!*